

**COMUNE DI FAVARA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
UFFICIO TECNICO**

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dei controsoffitti della scuola elementare Don Bosco.

A) SOMMANO I LAVORI	€.	31.522,94
B) Oneri Sicurezza	€.	500,00
C) Costo Personale e Mano D'opera	€.	14.883,62
D) Lavori soggetti a Ribasso D'asta (A – B – C)	€.	16.139,32
Importo Totale (D + C + B)	€.	31.522,94
Sommano I Lavori	€.	31.522,94
IVA 22%	€.	<u>6.935,05</u>
TOTALE	€.	38.457,99

Favara li,

I PROGETTISTI

II R.U.P

ART.1.
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto Lavori di manutenzione straordinaria dei controsoffitti della Scuola Elementare Don Bosco.

Le indicazioni del presente capitolato ed i successivi articoli ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

ART.2.
Ammontare dell'appalto

A) SOMMANO I LAVORI	€. 31.522,94
B) Oneri Sicurezza	€. 500,00
C) Costo Personale e Mano D'opera	€. 14.883,62
D) Lavori soggetti a Ribasso D'asta (A – B – C)	€. 16.139,32
Importo Totale (D + C + B)	€. 31.522,94
Somma I Lavori	€. 31.522,94
IVA 22%	€. <u>6.935,05</u>
TOTALE	€. 38.457,99

L'importo del contratto deve essere utilizzato dall' Amministrazione Comunale in mensilità con ordini di servizio emessi dal Direttore dei lavori secondo le necessità di intervento.

ART. 3
INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI RELATIVI AL SERVIZIO

3.1 Tutti i lavori vanno eseguiti con manodopera e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a regola d'arte nel tempo assegnato. I lavori occorrenti per l'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto sulla base delle formali ripartizioni di cui all'Art.2 possono così riassumersi:

Rimozione del controsoffitto dell'intera superficie, trasporto a rifiuto dello stesso, smontaggio delle plafoniere, fornitura e posa in opera dei controsoffitti in pannelli in fibra minerale fonoassorbenti e tinteggiatura delle pareti.

I lavori di manutenzione oggetto del presente appalto, sono finalizzati alla manutenzione straordinaria dei controsoffitti della Scuola Elementare Don Bosco.

E' consentita la contabilità con liste settimanali in economia per le categorie di lavori non previste nel prezzario regionale 2013 e dell'elenco prezzi redatto dall'U. T. C. e di cui non e disponibile la redazione di nuovi prezzi di analisi tecnica e comunque strettamente necessari e autorizzate dal capo dipartimento e dalla DL..

ART.4 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto a contratto aperto avrà la durata di "MESI UNO" a decorrere dalla data di stipulazione del relativo contratto o della consegna dei lavori ed in ogni caso sino all'esaurimento delle somme in appalto.

Alla scadenza, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere il proseguimento del servizio per il tempo eventualmente necessario a completare la procedura di gara per un successivo periodo e sino all'inserimento della nuova ditta. In ogni caso, l'impresa appaltatrice è tenuta ad aderire alla richiesta ed a proseguire il servizio alle condizioni tutte, prezzo compreso, del contratto in corso senza avanzare richiesta di maggior compenso a quella di contratto.

ART.6. DIREZIONE -SORVEGLIANZA -REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori saranno diretti, contabilizzati e verificati da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. La vigilanza sarà curata da assistenti di cantiere in numero pari alle squadre di riparazione fornite dall'impresa. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori sarà redatto entro TRE mesi dalla fine del servizio cui i lavori si riferiscono sulla scorta della perizia a consuntivo.

ART.7 NORME GENERALI DI REGOLAMENTO

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella Regione Siciliana in materia di Lavori Pubblici.

Tutte le facoltà che nel predetto Capitolato e regolamento sono devolute responsabile del procedimento e all'Ispettorato del Genio Civile, nonché al ministero LL.PP. si intendono qui attribuite ai direttori dei lavori che verranno designati dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto l'esecuzione dell'appalto è soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

- a) D.lgs 163/06 - b) DPR 207/10 - c) L.R. 12/11
- d) Capitolato Generale d'Appalto

Per le opere da eseguire con finanziamento comunale l'appalto è altresì soggetto alla legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella Regione che ha promosso il finanziamento.

(1) Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

ART.8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di Appalto oltre al capitolato Generale d'appalto ed al presente Capitolato Speciale anche i seguenti documenti:

- a) Le leggi, i Decreti, i Regolamenti e le circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di approvazione del bando
- b) Le Leggi, i decreti, i Regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto del servizio
- c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U. N. I., le norme C.E.I., le tabelle C E I U N E L ed i testi citati nel presente capitolato;
- d) L'elenco dei prezzi Unitari;
Piano di sicurezza.

ART.9. ADEMPIMENTI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

E' esplicito patto contrattuale che tutti i lavori e le prestazioni previsti nel presente capitolato debbono essere eseguiti con i più moderni e perfezionati mezzi meccanici, di tale produttività e numero da assicurare interventi tempestivi, a perfetta regola d'arte.

Inoltre l'impresa dovrà sempre assicurare la disponibilità di almeno 2 squadre tipo di operai così ciascuna composta:

- n.1 Assistente tecnico (figura responsabile).
- n.2 Operaio specializzato.
- n.3 Operai Comuni oltre il personale conducente dei mezzi.
- Tutte le operazioni di carico e scarico e l'ingresso è consentito nel cantiere dalla scala antincendio dell'edificio.

E' facoltà dalla D.L. emettere Ordine di Servizio per effettuare ai lavoratori un orario pomeridiano ed eventualmente nei giorni prefestivi, senza alcun compenso aggiuntivo.

Resta fermo che la direzione dei lavori ha la piena facoltà di richiedere l'approntamento di altre squadre oltre le "squadre tipo" sopra citate. Da attivare entro 24 ore dalla richiesta, in caso di ritardo verrà applicata la penale di cui all'ART.16.

Qualora un mancato e/o ritardato intervento fosse causa di danni maggiori rispetto a quelli verificatisi al momento della chiamata, l'Amministrazione si riserva il diritto di rivalersi economicamente sull'impresa per il risarcimento degli eventuali danni indirettamente provocati.

ART.10

INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI DI INTERVENTO

I lavori saranno descritti in apposito ordine redatto dalla Direzione dei lavori e/o da responsabile del procedimento e/o dal dirigente, sul quale saranno specificati le modalità di esecuzione, la data d'inizio, la durata dei singoli lavori, eventuali disegni e particolari costruttivi e computi metrici stimativi.

L'impresa dovrà iniziare e ultimare i lavori, compresi nel contratto, nei termini fissati dai rispettivi ordinativi che saranno redatti in tre copie.

Il rappresentante dell'impresa giornalmente dovrà ritirare copia degli ordinativi emessi dalla direzione dei lavori firmando per ricevuta la copia originale che resta agli atti della direzione dei lavori. L'impresa non ha obbligo di speciale licenza o permesso per l'esecuzione di qualunque opera, lavoro o incarico dipendente dall'appalto eseguito su suolo comunale.

ART.11

ORDINE DA TENERSI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI

L'imprenditore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine indicato nell'ordinativo, purché a giudizio della Direzione dei lavori, l'andamento dei lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dell'opera ed agli interessi dell'Amministrazione.

Lo sviluppo dei lavori deve essere in linea di massima proporzionale al tempo assegnato per l'ultimazione. L'impresa sarà tenuta altresì ad iniziare i lavori su due o più fronti, sempre che ciò sia richiesto dalla Direzione dei lavori.

La Direzione dei lavori ha il diritto insindacabile di ordinare che l'appaltatore rivolga particolarmente la sua attività al compimento di talune opere e che sospenda o ritardi l'esecuzione di una parte di esse, sia per ragioni tecniche che per esigenze della viabilità pubblica e per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse, senza che questo l'impresa possa sollevare eccezione alcuna, vantare pretese e richiedere indennizzi e compensi di sorta.

Pertanto nei casi sopra previsti, laddove si renda necessario mantenere nei cantieri i cui lavori sono stati sospesi, i guardiani, l'impresa avrà diritto soltanto agli oneri di guardiania, sempre che ciò sia stato esplicitamente richiesto per iscritto dalla DL. Nel caso di rotture e cedimenti di strade, reti di sottosuolo, strutture ed in tutti

i casi che minacciano pericoli pubblici che, a insindacabile giudizio della Di. comportino pericolo al transito veicolare e/o pedonale, l'impresa e' obbligata ad eseguire immediatamente tutti i lavori conseguibili non oltre le ventiquattro ore dalla loro comunicazione dell'ordine che può essere trasmesso anche per fax o fonogramma telefonico. L'impresa dovrà rispettare le modalità, i tempi di esecuzione riportati nei singoli ordinativi e tutte le ulteriori disposizioni che la direzione dei lavori potrà impartire anche durante il corso dei lavori e ciò indipendentemente dal verificarsi della simultanea esecuzione dei lavori in più cantieri sparsi nelle diverse località del Comune e dovrà inoltre assicurare l'ultimazione dei singoli lavori al termine stabilito, dando a ciascun cantiere il necessario impulso ferma restando l'insindacabile valutazione sull'ordine dei lavori e sui tempi di realizzazione da parte della D.L. in vista anche delle diverse esigenze nei diversi periodi stagionali.

I lavori che rivestono ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal Capo Dipartimento, carattere d'urgenza dovranno essere immediatamente iniziati da parte dell'impresa che ha l'obbligo di condurli con la celerità prescritta dai responsabili ciò senza che l'impresa possa trarne motivo di richiedere compensi diversi da quelli indicati nel presente capitolato e non conformi a quelli di contratto. Tali disposizioni valgono anche per quei casi nei quali l'intervento dell'impresa dovesse aver luogo per una disposizione di qualsiasi natura ed anche se di limitata entità in qualsiasi zona del territorio.

In tali casi l'impresa dovrà intervenire con tutta l'immediatezza che l'intervento richiede anche se l'ordine di servizio della DL. e' trasmesso telefonicamente L'impresa dovrà comunque ritirare presso l'U. T. C. l'apposito ordinativo in sanatoria entro 24 ore dal ricevimento della disposizione verbale. Solo nei casi in cui la Direzione dei lavori ordini di eseguire di notte e nei giorni festivi opere previste in determinati ordinativi verrà applicata, per tali opere la maggiorazione di cui al successivo art. 22 tale maggiorazione e' comprensiva di ogni onere connesso al lavoro notturno festivo. Allo scadere del termine fissato per l'esecuzione di ogni ordinativo tutta la zona interessata dovrà risultare completamente libera da materiali di risulta, impianti di cantiere e restituita agibile a perfetta regola d'arte.

ART.12 VARIAZIONE DELLE OPERE

La Direzione dei lavori, nell'ambito dei lavori, si riserva piena ed ampia facoltà di introdurre nelle opere oggetto dei singoli ordinativi anche nel corso di esecuzione e finché i lavori non siano compiuti tutte le necessarie variazioni nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori. Tale facoltà della Direzione dei lavori si estende anche ai materiali da costruzione, al tipo di strutture, ai magisteri ed a tutte le modalità di esecuzione dei diversi lavori

La Direzione lavori avrà pure la piena facoltà di non dare corso agli ordinativi o di mutare le disposizioni impartite. L'impresa avrà solo il diritto al pagamento dei lavori che

risultassero effettivamente eseguiti per ordine scritto dalla direzione dei lavori valutati con i prezzi di elenco.

Nel caso in cui le categorie di lavori ordinati non risultassero in elenco per i relativi prezzi, si procederà secondo le modalità ed i criteri di cui all'art.136 del regolamento di cui al D.P.R. 207/10.

La direzione lavori si riserva anche libera e piena facoltà di ordinare variazioni di opere eseguite in parte.

L'ordine di eseguire le variazioni è dato per iscritto dal Direttore dei Lavori e o dal responsabile del procedimento, ed importa per l'impresa l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e provviste che fossero resi inutili dall'esecuzione della variante. All'impresa sarà dovuto, in base ai prezzi di contratto soltanto il pagamento delle opere già eseguite. Per le variazioni che esulano dalle competenze della direzione dei lavori e non previsti nel presente capitolato di oneri l'Amministrazione Comunale dovrà procedere per la relativa esecuzione con apposito e motivato atto deliberativo.

ART.13 CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione pari al 2 % dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui al Dlgs 163/06 e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in casi di aggiudicazione.

Per i lavori il cui importo a base d'asta sia inferiore alla soglia comunitaria e superiore a 150.000 Euro la cauzione provvisoria è ridotta allo 0,50 per cento e sarà prestata a mezzo di fidejussione bancaria. Per i lavori di importo a base d'asta fino a 150.000 Euro, la cauzione non è richiesta.

Per i lavori importo a base d'asta inferiore a 750.000 Euro, la cauzione di cui ai comma precedenti non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di tre fidejussioni bancarie ancora valide: in tali casi si applica il comma primo.

ART.14 CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con il ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10% e fino al 20% di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20%, al precedente si aggiungerà l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stato avanzamento i lavori o analogo documento, pari al 50% del lavoro contrattuale.

A raggiungimento dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di un terzo dell' ammontare garantito. L'ammontare residuo di due terzi è svincolato secondo la normativa vigente.

Per quanto non previsto nel presente art. e al precedente si rimanda al Dlgs 163/06.

ART.15 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme vigenti previsti dal Capitolato Generale. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, e con le modalità previste dal D.P.R. 207/10 appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.

Il compenso sarà limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzo di contratto.

Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, ne regolarmente inserite a libretto.

ART.16 CONSEGNA DEI LAVORI TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO.

10.1 CONSEGNA IN GENERALE

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli articoli del Regolamento di cui al D.P.R. 207/10.

La consegna dei lavori verrà effettuata non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto, o anche con consegna d'urgenza. Qualora la consegna, non avvenisse nel termine stabilito per fatto dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere di recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verrà assegnato un termine perentorio, oltre il quale l'Amministrazione avrà a sua scelta il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio.

10.4. INIZIO DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €50,00 (Euro cinquanta/00)

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione

L'impresa ricevuta la formale richiesta di esecuzione dei lavori che, man mano si rendono necessari per l'espletamento della manutenzione si impegna ad iniziarli ed ultimarli entro il tempo assegnato dalla Direzione dei Lavori, per ogni giorno di ritardo dell'inizio dei lavori sarà applicata una penale giornaliera di €50,00 (Euro cinquanta/00).

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori previsti nel singolo ordinativo sarà applicata una penale del 2% dell'importo del relativo intervento per ogni giorno di ritardo e con un minimo di €. 100,00.

ART.17 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione lavori disporrà la sospensione ordinando la ripresa quando fossero cessate le cause che l'hanno determinata. Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'appaltatore gli oneri specificati all'art. 24 del presente capitolato, senza che l'Impresa possa sollevare riserve, pretese ed eccezioni di sorta ed avere diritto ad indennità o risarcimento alcuno.

ART.18 ANTICIPAZIONI

L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del 5 % annuo.

ART.19 PAGAMENTI

All'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti a consuntivo di ogni intervento eseguito per l'importo risultante dallo stato di avanzamento . dai disegni progettuali e contabili e relativo certificato di pagamento.

La legge 3 gennaio 1978. n. li clic modifica all'art. 22 il primo comma dell'art. 48 del RD. citato), fissa i pagamenti in conto, su tutte le somme dovute e giustificate, per i diciannove ventesimi (ritenuta del 5% sull'importo). All'atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti ed Istituti a norma delle disposizioni vigenti. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione dei Lavori come prescritto.

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi. Detto pagamento, ove anticipatamente disposto previa copertura assicurativa, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 20° comma, del Codice Civile.

LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

COMPENSO A CORPO

L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai pagamenti

in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti.

Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Foglio di patti e condizioni e dal Capitolato Generale, nonché da leggi, regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Foglio fanno esplicito o tacito riferimento.

MATERIALI IN CANTIERE

A discrezione dell'Amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti del Capitolato Generale, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite.

La valutazione sarà fatta a misura, con i relativi prezzi di Elenco.

LAVORI IN ECONOMIA

Le somministrazioni di operai e di materiali per lavori in economia, che venissero fatte dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da comprendersi nella contabilità dei lavori, a prezzi di contratto.

ART.20 PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rivengano nei fondi interessati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospenderà in tal caso i lavori nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori rientrando tra le cause di forza maggiore previste dalle vigenti disposizioni di legge.

ART.21 DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione Lavori potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità, o gravi negligenze, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore per i danni e le inadempienze causati da tale mancanze.

ART.22 ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

L'appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplinasse l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione fosse stata accertata dall'amministrazione o denunciata al competente

ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

ART.23

ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato Generale, ed a quelli specificati nel presente capitolato speciale, sono a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

-La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tale uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni nonché dei scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

-l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

-l'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc, compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

-la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione ove necessario di ponticelli, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

-l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione dei Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del TU. 15 giugno 1959 n. 393 e del relativo regolamento di esecuzione.

-la vigilanza e la guardiania del cantiere, sia diurna che notturna nel rispetto di provvedimenti antimafia e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso. (siano essi di pertinenza dell'appaltatore dell'amministrazione o di altre ditte) nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione.

-tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

-la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme delle leggi e regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.

-la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.

-la fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti di servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della direzione dei lavori I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo stabilito od accettato dalla direzione . la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione . saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e manutenzione.

-la fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione lavori e del personale di assistenza.

-la fornitura di locali e di strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico . sanitari in numero adeguato.

le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti . dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono, e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori nonché le spese di utenza e consumo relativi ai predetti servizi.

-la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

-la riproduzione di grafici, disegni ed allegati relativi alle opere in esecuzione.

-il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferiti alle opere in genere.

-lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori . ivi incluso il taglio di alberi, siepi l'estirpazione delle ceppaie.

-le pratiche presso Amministrazione ed enti per permessi . licenze . concessioni autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzione provvisoria di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse . diritti . indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto . rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

-la conservazione ed il ripristino delle vie . dei passaggi e dei servizi . pubblici o privati . che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale.

il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone . restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

-la fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione . nel sito indicato dalla Direzione, entro lo stesso giorno dell'inizio del lavoro . I cartelloni . delle dimensioni minime di mt. 0,50x1,20 recheranno a colori indelebili la denominazione "comune di Favara impresa di manutenzione del Comune di Favara". Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino a collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori . sarà applicata all'appaltatore una penale di € 50,00 sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 25,00 dal giorno della constata inadempienza fino a quella dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o

deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

-la fornitura di notizie statiche sull'andamento dei lavori per periodi quindicinali a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

-numero di operai impiegati distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;

-genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e relative cause, delle notizie dovranno pervenire alla Direzione e non oltre il mercoledì immediatamente successivo alla quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo di €25,00.-

-l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere in generale.

-la riparazione dei danni dipendenti anche da forma maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale.

-l'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e fornitura che venissero richiesti dalla Direzione Lavori

-l'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature che l'amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

-l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli istituti autorizzati sui materiali e fornitura da impiegare o impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

-la conservazione dei campioni fino a collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

-Il carico, trasporto e scarico dei materiali, della fornitura e dei mezzi d'opera ed il collocamento a riposo o in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

-Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.

-La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. la riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'appaltatore fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

-L'autorizzazione al libero accesso alla DL, ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.

-L'autorizzazione al libero accesso ad altre imprese o ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature,

opere provvisoriale ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

-la fornitura di fotografie delle opere del formato 18 x 24, in numero e frequenza prescritti dalla DL. e comunque non inferiore a due per ogni intervento ordinato dalla DL. una nel particolare ed una nella zona d'intervento).

-L'assunzione di un direttore del cantiere ove l'appaltatore non ne abbia il titolo nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. il non nativo ed il domicilio ditale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto prima dell'inizio dei lavori.

-Il calcolo di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spese per denuncia, approvazione licenze, collaudi ecc. che al riguardo fossero prescritti.

-Il calcolo delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva con gli oneri di cui sopra,fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della DL. non solleva l'appaltatore, il progettista ed il direttore del cantiere per le rispettive competenze dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.

-Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturale e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

-Le prove di carico e le verifiche che venissero ordinate dalla DL. o dal Collaudatore, l'apprestamento di quanto occorrente (materiali,mezzi d'opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche. L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria, nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.

-La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

-Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro la data assegnata dalla D.L. nell'ordine di servizio, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.

-Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall' amministrazione per le strutture e gli impianti ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati.

-Le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il collaudatore o i collaudatore riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

-Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari,le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

-L' assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dall' inizio dei lavori fino al collaudo finale,comprendendo nel valore assicurato anche le opere e forniture eseguite da altre ditte l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all' Amministrazione.

- Qualora l' Appaltatore non adempia agli obblighi, l'Amministrazione sarà in

diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell' Appaltatore. In caso di ritardo o di rifiuto di tali pagamenti da parte dell' Appaltatore, essi saranno fatti d' ufficio e l'Amministrazione si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto con una maggiorazione del 10% a titolo di penale.

ART.24 SUBAPPALTO O COTTIMO

E' consentito il subappalto entro il limite del 30%.

ART.25 ESECUZIONE D' UFFICIO RESCISSIONE DEL CONTRATTO

-generalità

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male seguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge del capitolato generale, l'amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'appaltatore stesso.

-esecuzione d'ufficio

Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dalla vigente normativa sui Lavori Pubblici l'Amministrazione potrà avvalersi delle somme extra liquidate e da liquidarsi all'appaltatore, di quelle depositate in garanzia e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto.

L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'Ufficio si riterrà a carico dell'appaltatore che dovrà immediatamente rifondarle.

-rescissione del contratto

Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall'art. 340 della legge sulle OO.PP. anche in ogni altro caso di inadempimento dell'appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ART.26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma del Regolamento.

Ove ciò non risultasse possibile e salvo il disposto dal Capitolato Generale, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, quale che fosse la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno regolarmente ai sensi e per gli effetti dell' art 16 della 10.12.1981 n. 741 che esclude il giudizio arbitrale.

ART.27

INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contatto Tale autorizzazione dovrà essere comprovata nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio o nel caso di società mediante appositi atti legali. In qualunque caso di decadenza della carica di amministratore o procuratore o direttore generale autorizzato a riscuotere, anche se la decadenza o la cessazione avvenga "ope legis" o per fatto previsto dallo statuto sociale o sia pubblicata nei modi di legge, la Società imprenditrice deve tempestivamente dare comunicazione all'Amministrazione appaltante, in difetto della quale l'Amministrazione non assume alcune responsabilità per i pagamenti eseguiti.

ART.28

INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori e le forniture sia di materiali che di manodopera, risultano dall'elenco annesso al presente Capitolato.

Essi comprendono tutti gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato generale e dal presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'imprenditore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio; sono quindi fissi ed invariabili ed inadempienti da qualsiasi eventualità.

E' esclusa la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART.29

RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTANTE

L'appaltatore che non conduce lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti. Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la durata dei lavori, in un luogo prossimo agli stessi.

ART.30

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà espressamente provvedere e dichiarare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori. Ditale dichiarazione si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che venisse emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ed, in particolare, alle disposizioni contenute nei D.P.R. 27.04.1955, n° 547 - 07.01.1956, n° 164 - 19.03.1956, n° 302 - 19.03.1956, no 303 e nei D.L.vi 19.09.1994, n° 626 e s14.08.1996, n°494.

L'appaltatore provvederà, altresì:

a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel Piano della Sicurezza fornito dall'Amministrazione appaltante;

- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;

- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;

- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;

- ad allontanare immediatamente dal cantiere, a semplice richiesta del personale Amministrazione appaltante, tutte le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;

a ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare

- ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

La Direzione Lavori ed il personale incaricato dall'Amministrazione appaltante, si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 14.08.1996, no 494, l'Amministrazione appaltante comunicherà all'appaltatore il nominativo del Responsabile dei lavori. L'Amministrazione appaltante od il Responsabile dei Lavori comunicheranno all'appaltatore i nominativi del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che dovranno essere riportati nel cartello di cantiere.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 31 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contatti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

ART. 32 PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di

cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza- Si a debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
8. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto, così come sancito dall'art. 31 della Legge Merloni.